

COMUNE DI CITTADELLA

STATUTO

Delibera n. 14 del 30/3/1993.

TITOLO I

I PRINCIPI FONDAMENTALI

art. 1

(L'autonomia e gli elementi costitutivi)

1. La comunità locale di Cittadella è Comune autonomo.
2. Il Comune di Cittadella fa parte del territorio del Brenta e comprende il capoluogo e le frazioni di Ca' Onorai, Facca, Laghi, Pozzetto, S. Croce Bigolina, S. Donato, S. Maria

art. 2

(Le finalità)

1. Il Comune di Cittadella, nell'ambito dei principi costituzionali e dell'ordinamento delle autonomie locali, attua l'autogestione, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo in continuità con la propria storia, la propria cultura e le proprie tradizioni.

2. A tale scopo riconosce il valore della vita nelle forme in cui si esprime:

- ◇ la famiglia
- ◇ il lavoro
- ◇ la cultura
- ◇ la società civile
- ◇ il tempo libero
- ◇ l'ambiente

3. Alla luce di tali principi è scopo fondamentale del Comune quello di tutelare e migliorare la vita della comunità in tutte le sue espressioni individuali e collettive, promuovendo e favorendo lo sviluppo e l'autonomia della persona, nella garanzia delle pari opportunità tra l'uomo e la donna, valorizzando i diritti dei minori e dei soggetti più deboli della società, operando per una pacifica convivenza nei rapporti etnici e linguistici tra i suoi membri.

art. 3

(Lo stemma e il gonfalone)

1. Il Comune di Cittadella, insignito di medaglia d'argento per il ruolo assunto nella Resistenza, ha uno stemma ed un gonfalone riconosciuti con decreti del Capo del Governo in data 4 febbraio 1933 e 30 aprile 1933.

art. 4

(Le funzioni comunali)

1. Il Comune di Cittadella esercita funzioni politiche, normative ed amministrative al fine di perseguire in ambito locale le finalità sociali che la Costituzione attribuisce alla Repubblica.

art. 5

(La programmazione)

1. Il Comune di Cittadella adotta il metodo della programmazione per realizzare le proprie finalità e persegue il raccordo con gli strumenti di programmazione dei Comuni contermini, dell'Alta padovana, del territorio pedemontano e del bacino del Brenta, della Provincia e della Regione.
2. Il Comune di Cittadella pone a fondamento della propria attività normativa, di programmazione ed amministrativa il principio di partecipazione dei cittadini e di collaborazione con i Comuni, la Provincia e la Regione.

TITOLO II GLI ORGANI ELETTIVI

art. 6 (Gli organi fondamentali)

1. Sono organi fondamentali del Comune di Cittadella il Consiglio, la Giunta ed il Sindaco

SEZIONE II IL CONSIGLIO COMUNALE

art. 7 (Le competenze)

1. Il Consiglio determina l'indirizzo politico-amministrativo del Comune di Cittadella mediante l'adozione di atti fondamentali di carattere generale normativi, di programmazione e di organizzazione dei servizi e delle risorse.
2. Esercita il controllo sulla rispondenza dell'attività amministrativa agli indirizzi dati.

art. 8 (I consiglieri comunali)

1. I consiglieri comunali esercitano liberamente le proprie funzioni
2. A tal fine hanno diritto:
 - a) di esercitare l'iniziativa per tutti gli atti di competenza del Consiglio
 - b) di formulare interrogazioni, mozioni, interpellanze e raccomandazioni
 - c) di ottenere dagli uffici informazioni sull'attività del Comune e di prendere visione dei documenti, anche riservati, non coperti da segreto istruttorio.
3. I consiglieri comunali hanno il dovere di partecipare alle riunioni degli organi collegiali di cui fanno parte e di esercitare il proprio mandato per il bene della collettività.

art. 9 (Il consigliere anziano)

1. E' consigliere anziano colui fra gli eletti che ha conseguito la cifra elettorale individuale più alta.
2. A parità di cifra individuale, l'anzianità è determinata dall'ordine di precedenza nella lista.

art. 10 (I gruppi consiliari)

1. I consiglieri eletti nella medesima lista si costituiscono in gruppo consiliare e designano il capogruppo.
2. In mancanza di designazione, le funzioni di capogruppo sono svolte dal più anziano.

3.I consiglieri che si dissociano e non dichiarino di aderire ad altro gruppo si costituiscono in gruppo autonomo

4.Viene istituzionalizzata la conferenza dei capigruppo i cui poteri verranno stabiliti dal regolamento.

art. 11

(Le commissioni consiliari)

1.Il consiglio istituisce commissioni consiliari permanenti con funzioni preparatorie, referenti e consultive.

2.La composizione e le modalità di funzionamento sono disciplinate dal regolamento in modo da assicurare la rappresentanza di ciascun gruppo consiliare.

art. 12

(Le proposte di deliberazione)

1.Le proposte di deliberazione possono essere presentate dal Sindaco, dalla Giunta ed altresì dalle commissioni consiliari permanenti, anche a seguito di proposta fatta pervenire ai predetti organi da parte di ciascun consigliere o di ciascun consiglio di quartiere, delle associazioni iscritte o dei singoli cittadini.

2.I proponenti possono intervenire alle sedute delle commissioni consiliari per illustrare le proprie proposte.

art. 13

(Le adunanze del Consiglio)

1.Il Consiglio si riunisce ordinariamente per determinazione del Sindaco o straordinariamente su richiesta di un quinto dei consiglieri assegnati al Comune.

art. 14

(Le sedute)

1.Le sedute del Consiglio comunale e delle commissioni consiliari sono pubbliche ad eccezione dei casi previsti dal regolamento per tutelare la riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.

art. 15

(Le votazioni)

1.Le votazioni si effettuano a scrutinio palese ad eccezione dei casi in cui leggi speciali dispongano diversamente.

SEZIONE II

LA GIUNTA

art. 16

(La composizione)

1.La giunta è composta dal Sindaco e da sei assessori.

2.Possono far parte della giunta anche cittadini non consiglieri.

art. 17

(L'elezione della giunta)

1. La giunta viene eletta con le modalità previste dalla legge sulla base di un documento programmatico da depositare presso la segreteria comunale almeno cinque giorni prima della data stabilita per l'adunanza del Consiglio.
2. Nel caso di presentazione di più documenti programmatici, la discussione e la votazione avvengono iniziando dal documento che abbia il maggior numero di firme di presentazione.
3. Il consigliere anziano può riconvocare il consiglio comunale anche dopo la terza seduta infruttuosa, sino alla scadenza del termine di cui al comma 2) dell'art. 34 della legge 8.6.1990 n. 142.

art. 18
(L'attività degli assessori)

1. Ogni assessore, su delega del sindaco, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici, nonché all'esecuzione degli atti, secondo gli indirizzi stabiliti dal Consiglio, dalla giunta e dal Sindaco, nei particolari settori di amministrazione indicati nel documento programmatico.

art. 19
(L'anzianità degli assessori)

1. L'anzianità degli assessori è determinata dall'ordine di precedenza nel documento programmatico.

art. 20
(Le competenze)

1. La giunta è l'organo di governo del Comune.
2. La giunta partecipa alla formulazione ed attuazione dell'indirizzo politico-amministrativo.
3. Sono riservate alla competenza esclusiva della Giunta:
 - a) la predisposizione del bilancio preventivo e del conto consuntivo
 - b) la predisposizione dei regolamenti e dei piani e programmi da sottoporre all'approvazione del Consiglio
 - c) l'approvazione dei progetti esecutivi per l'attuazione dei programmi
 - d) l'adozione di deliberazioni a contrattare
 - e) l'autorizzazione a stare in giudizio ed a transare
 - f) la concessione di indennità, compensi, rimborsi ed esenzioni ad amministratori, a dipendenti o a terzi
 - g) l'assunzione, lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale

art. 21
(La delega)

1. La giunta può delegare al Sindaco, al Segretario generale ed ai dirigenti l'emanazione di provvedimenti amministrativi non riservati alla propria competenza esclusiva

art. 22
(Le sedute)

1. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salvo sua diversa determinazione.

art. 23
(Il regolamento di funzionamento)

1. Il regolamento determina le procedure di funzionamento del Consiglio e della Giunta.

SEZIONE III IL SINDACO

art. 24 (Le competenze)

1. Il Sindaco rappresenta il Comune e la comunità locale di Cittadella ed altresì:

- a) mantiene l'unità di indirizzo politico-amministrativo, coordinando l'attività degli assessori;
- b) convoca e presiede il Consiglio e la giunta fissandone l'ordine del giorno
- c) impartisce direttive al segretario generale ed ai dirigenti per l'attuazione dei programmi e dei provvedimenti
- d) indice i referendum

art. 25 (Le funzioni vicarie)

1. L'assessore anziano, e in caso di sua assenza gli altri assessori in ordine di anzianità, sostituiscono il Sindaco impedito o assente

2. Il sindaco può delegare gli assessori ed i consiglieri nei casi consentiti dalla normativa a compiere atti di sua competenza

TITOLO III L'ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

art. 26 (Gli organi amministrativi)

1. Sono organi amministrativi il Segretario, il vice segretario, i dirigenti ed i funzionari responsabili dei servizi.

2. L'ordinamento e le funzioni degli organi amministrativi sono determinati dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

art. 27 (Il segretario comunale)

1. Il segretario comunale, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, persegue gli obiettivi ed i programmi decisi dall'amministrazione e, pertanto, svolge funzioni di collaborazione e di consulenza anche propositiva, nonché di coordinamento e direzione complessiva degli uffici e dei servizi.

2. Il segretario svolge attività di vigilanza e garanzia per assicurare il buon andamento e l'imparzialità della azione amministrativa.

3. Il segretario partecipa alle riunioni degli organi collegiali con funzioni consultive oltreché referenti e di assistenza e cura direttamente, od anche a mezzo di funzionario di sua fiducia, la redazione dei relativi verbali.

4. Al Segretario compete, in particolare:

- a) la responsabilità della fase istruttoria della attività amministrativa
- b) curare e promuovere l'attuazione dei provvedimenti
- c) la rogazione dei contratti
- d) la funzione certificativa che dalla legge o dal presente statuto non è attribuita ad altri soggetti
- e) l'adozione delle iniziative per assicurare la pubblicità, la visione degli atti e dei provvedimenti ai consiglieri comunali e di quartiere, ai cittadini, alle associazioni, nonché per assicurare le

informazioni sull'attività del Comune e per il miglior utilizzo dei servizi nell'interesse del cittadino

f) l'esercizio del potere disciplinare

5. Il segretario si avvale della struttura, dei servizi e del personale affinché, in coerenza con quanto previsto al I comma, possa realizzare gli obiettivi ed i programmi dell'amministrazione svolgendo la necessaria attività a carattere organizzatorio e provvedimentale.

art. 28

(Il vice segretario)

1. Il Comune ha un vice segretario che coadiuva il segretario e di cui esercita funzioni vicarie in caso di mancanza, assenza o impedimento.

2. Il vice segretario deve possedere i requisiti per l'accesso alla carriera di segretario comunale.

art. 29

(I dirigenti)

1. Ai dirigenti sono attribuite la gestione e la responsabilità dei servizi cui sono preposti e l'adozione dei provvedimenti, anche a rilevanza esterna, non discrezionali, meramente applicativi di atti normativi o di provvedimenti di indirizzo del Consiglio e di governo della giunta, secondo le direttive impartite dal segretario e dal sindaco.

2. I dirigenti, nell'ambito dei servizi cui sono preposti:

- a) emanano gli atti autoritativi di cui I comma dell'art. 38 della legge 8.6.1990 n. 142
- b) emanano gli atti concessori, autorizzativi e certificativi non discrezionali,
- c) presiedono le commissioni di gara
- d) stipulano i contratti
- e) dispongono l'acquisto di beni e servizi per il raggiungimento di obiettivi determinati con le modalità stabilite dal regolamento
- f) curano l'istruttoria delle proposte di atti e provvedimenti

art. 30

(La presidenza delle commissioni di concorso)

1. I dirigenti presiedono le commissioni di concorso per la copertura di posti inseriti nei servizi cui sono preposti.

2. In caso di impedimento o assenza il presidente è scelto dalla giunta tra gli altri dirigenti

3. Se i posti da ricoprire sono divisi tra più settori, il presidente è scelto dalla giunta tra i dirigenti dei settori interessati.

4. Per la copertura dei posti di dirigente la presidenza della commissione è attribuita al segretario comunale.

art. 31

(L'organizzazione degli uffici)

1. L'organizzazione degli uffici e dei servizi è informata a criteri di funzionalità, efficacia ed efficienza.

2. Il personale opera con professionalità e piena responsabilizzazione ad ogni livello nell'interesse della comunità e del cittadino.

3. In conformità ai programmi ed agli obiettivi del Consiglio comunale, la giunta comunale delibera le assunzioni anche mediante mobilità del personale.

art. 32

(Il personale)

1. Il personale del Comune è assunto mediante concorso pubblico, salvo i casi stabiliti da provvedimenti normativi.

2. La giunta può conferire, per ragioni particolari ed in casi limitati, incarichi dirigenziali o di alta specializzazione mediante contratti di diritto pubblico a tempo determinato, per periodi non superiori a cinque anni.

3. Con deliberazione di Giunta possono essere conferiti incarichi di direzione di aree funzionali per periodi non superiori ad un anno qualora, per realizzare programmi di particolare rilevanza, sia opportuno associare più settori in un'unica area d'intervento funzionale all'obiettivo proposto.

4. Possono essere affidati incarichi esterni, in convenzioni a tempo determinato, per il raggiungimento di specifici obiettivi o per compiti speciali.

art. 33

(I responsabili del procedimento amministrativo)

1. Il regolamento disciplina i procedimenti amministrativi secondo criteri di funzionalità e responsabilizzazione, garantendo il contraddittorio e la partecipazione dei cittadini interessati.

TITOLO IV LA PARTECIPAZIONE

art. 34

(I quartieri)

1. I quartieri sono organismi di partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale, hanno funzioni consultive sulle scelte fondamentali della politica comunale, nonché propositive per la miglior tutela di interessi collettivi del quartiere.

art. 35

(Gli ambiti territoriali dei quartieri)

1. Il consiglio comunale individua gli ambiti territoriali dei quartieri tenendo conto delle suddivisioni amministrative esistenti.

art. 36

(Gli organi del quartiere)

1. Sono organi del quartiere:

- a) il consiglio di quartiere
- b) il presidente

2. Il consiglio comunale nomina i componenti di ciascun consiglio di quartiere in numero proporzionale a quello dei cittadini e comunque non superiore a un terzo dei consiglieri assegnati al Comune. La nomina viene effettuata su designazione dei cittadini di ciascun quartiere.

3. Il consiglio di quartiere elegge nel proprio seno il presidente

4. I consigli di quartiere scadono due mesi dopo l'elezione del consiglio comunale

art. 37

(Le consulte comunali)

1. Al fine di favorire la partecipazione dei cittadini all'amministrazione comunale, il comune costituisce le consulte su specifiche materie.

2. La consulta delle associazioni può chiedere di intervenire alle sedute del consiglio comunale per rappresentare le richieste, le proposte ed i pareri delle singole associazioni.

3. Il regolamento degli istituti di partecipazione determina le modalità di formazione e funzionamento

art. 38

(I poteri delle consulte comunali)

1. Le consulte possono, nelle materie di competenza, esprimere pareri a richiesta o su propria iniziativa su provvedimenti comunali.

art. 39

(Le forme associative)

1. Per favorire la partecipazione della comunità all'attività amministrativa, il Comune valorizza e promuove lo sviluppo delle libere forme associative, operanti nel territorio comunale ed organizzate democraticamente, i cui fini siano rispondenti a quelli del Comune.

2. Il regolamento determina i requisiti ed il procedimento per l'iscrizione delle predette associazioni nel registro municipale, nonché le modalità per assicurare alle medesime l'accesso ai beni e servizi comunali ed ai contributi che il Comune potrà concedere, compatibilmente con le proprie risorse finanziarie, per l'attuazione di programmi di intervento debitamente approvati.

art. 40

(I diritti di informazione delle associazioni)

1. Le associazioni iscritte nel registro municipale possono:

- a) ritirare presso il municipio copia degli avvisi di convocazione degli organi collegiali per la trattazione di argomenti attinenti agli scopi propri dell'associazione, nonché copia dei provvedimenti adottati
- b) ricevere nella propria sede sociale o presso il municipio le pubblicazioni del Comune, anche periodiche, relative a questioni attinenti agli scopi sociali.

art. 41

(La partecipazione ai procedimenti amministrativi)

1. Il Comune favorisce la partecipazione dei cittadini, delle associazioni o degli organismi di volontariato alla formazione di provvedimenti amministrativi di carattere generale o settoriale. A tale fine l'amministrazione comunale può chiedere pareri, avviare consultazioni, esaminare istanze, petizioni, proposte.

2. Le determinazioni conseguentemente adottate devono essere motivate e comunicate ai soggetti consultati o proponenti.

art. 42

(La partecipazione degli interessati al procedimento)

1. In conformità a quanto previsto dalla legge, l'amministrazione comunale assicura la partecipazione degli interessati, singoli o associati, al procedimento amministrativo nelle forme e con le modalità che sono indicate nel regolamento.

art. 43

(Il diritto di accesso ai documenti amministrativi)

1. I cittadini, singoli o associati, hanno diritto di accesso a tutti i documenti amministrativi, ad eccezione di quelli riservati per disposizione normativa.

2. Il regolamento disciplina le modalità di esercizio del diritto di accesso.

art. 44

(Il referendum consultivo)

1. È ammesso referendum consultivo sulle materie di esclusiva competenza comunale quando lo richiedano i due terzi dei consigli di quartiere o il 15% degli elettori del comune.

2. Non è ammesso referendum sul bilancio, su materia tributaria e tariffaria o su provvedimenti vincolati per disposizione di legge.

3. La richiesta deve contenere il quesito da sottoporre agli elettori, iscritti nelle liste elettorali del comune, espresso con chiarezza.

4. Non è ammissibile un quesito su oggetto già sottoposto a referendum nei cinque anni precedenti.

5. Il sindaco indice il referendum previa deliberazione della giunta comunale che ne dichiara l'ammissibilità.

6. Le modalità di svolgimento del referendum sono disciplinate da apposito regolamento.

7. Entro settanta giorni dalla proclamazione del risultato da parte del Sindaco il consiglio delibera i relativi e conseguenti atti di indirizzo.

8. Il mancato reperimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato con adeguate motivazioni dalla maggioranza assoluta nei consiglieri assegnati al comune.

art. 45

(Difensore civico - Nomina - Durata in carica)

1. Il consiglio comunale può costituire l'ufficio del difensore civico.

2. L'incarico è conferito dal consiglio comunale con deliberazione adottata a maggioranza dei due terzi dei consiglieri in carica, a scrutinio palese, ad un cittadino residente nel Comune ed avente i requisiti per la nomina a consigliere comunale.

3. La carica è incompatibile con quella di consigliere comunale.

4. Il difensore civico dura in carica quanto il consiglio che lo ha eletto e non è immediatamente rieleggibile.

art. 46

(Attribuzioni del difensore civico)

1. Il difensore civico svolge la sua attività al servizio dei cittadini coadiuvandoli ed indirizzandoli per il miglior utilizzo dei servizi comunali ed affinché i procedimenti amministrativi abbiano regolare corso e gli atti siano tempestivamente emanati.

2. Segnala al sindaco ed al segretario generale, a richiesta dei cittadini o di propria iniziativa, eventuali disfunzioni, carenze e ritardi negli uffici comunali.

3. A richiesta dei singoli cittadini ed enti potrà rivolgersi ai responsabili degli uffici competenti per accertare i motivi di inerzia o di ritardo nella definizione di singoli provvedimenti amministrativi.

4. Per l'esercizio delle sue funzioni ha diritto di accesso agli uffici e di ottenere, nelle ore di servizio, le notizie relative a singoli procedimenti per i quali sia stato interessato.

5. Il difensore civico può presentare proprie relazioni al consiglio comunale contenenti proposte di innovazioni normative, procedurali ed organizzative.

art. 47

(Sedi - oneri - indennità)

- 1.La sede del difensore civico è presso la segreteria generale del Comune.
- 2.Il consiglio comunale determina la dotazione organica, i mezzi necessari per il funzionamento dell'ufficio e l'importo dell'indennità di carica nei limiti previsti dalla legge per gli assessori

TITOLO V I SERVIZI E LA COOPERAZIONE

art. 48 (Le gestioni aziendali e societarie)

1.Il comune può istituire aziende speciali ed istituzioni, nonché può partecipare a società, associazioni o consorzi di enti pubblici per la gestione dei servizi pubblici inerenti la produzione e l'acquisizione di beni e servizi rivolti allo sviluppo sociale, economico e civile della comunità locale.

art. 49 (Le aziende speciali)

1.Il consiglio comunale può costituire aziende speciali per la gestione di servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale.

2.Il consiglio di amministrazione dell'azienda è nominato dal consiglio comunale da soggetti che abbiano i requisiti per l'elezione a consigliere comunale e comprovata esperienza di amministrazione.

3.Il consiglio di amministrazione viene rinnovato entro quattro mesi dalla proclamazione degli eletti e resta in carica sino alla nomina del nuovo Consiglio di amministrazione.

4.Il presidente è eletto dal consiglio di amministrazione nel proprio seno.

5.Il presidente ed i consiglieri di amministrazione cessano dalla carica a seguito di approvazione di una mozione di sfiducia costruttiva o di revoca con le modalità previste dall'art. 37 della legge 8 giugno 1990 n. 142, anche su proposta della giunta.

6.Il direttore è nominato a seguito di pubblico concorso con le modalità stabilite dal regolamento.

art. 50 (Le istituzioni)

1.Il comune può gestire, mediante istituzioni, servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale.

2.Il consiglio di amministrazione dell'istituzione è nominato dal consiglio comunale tra soggetti che abbiano i requisiti per l'elezione a consigliere comunale e comprovata esperienza amministrativa.

3.Il consiglio di amministrazione viene rinnovato entro quattro mesi dalla proclamazione degli eletti e resta in carica sino alla nomina del successivo consiglio di amministrazione.

4.Il presidente è eletto dal consiglio di amministrazione nel proprio seno.

5.Il presidente ed i consiglieri di amministrazione cessano dalla carica a seguito di approvazione di una mozione di sfiducia costruttiva o di revoca con le modalità previste dall'art. 37 della legge 8.6.1990 n. 142, anche su proposta della giunta.

6.Il direttore è nominato a seguito di pubblico concorso con le modalità stabilite dal regolamento.

7.L'ordinamento ed il funzionamento delle istituzioni sono disciplinati da apposito regolamento.

TITOLO VI

FINANZA E CONTABILITA'

art. 51 (Controllo di gestione)

- 1.L'attività del Comune è soggetta al controllo interno di gestione.
- 2.Il regolamento determina gli strumenti e le procedure per la valutazione dei risultati conseguiti per centri di responsabilità tecnica e politica.

art. 52 (I revisori del conto)

- 1.Il collegio dei revisori del conto è un organo autonomo che coopera nelle funzioni di controllo e indirizzo del consiglio comunale, che esercita vigilanza sulla regolarità economica, finanziaria, contabile del Comune.
- 2.Tale azione è diretta all'indirizzo, all'assistenza, alla verifica ed al controllo per conseguire la migliore efficacia, efficienza, economicità e produttività sia nelle azioni quanto nella gestione dell'ente.
- 3.Il collegio dei revisori può compiere analisi specifiche su richiesta del consiglio, della giunta, della conferenza dei capigruppo.
- 4.Obbligatoria sarà la relazione annuale del collegio e costituirà parte integrante la proposta di delibera del bilancio consuntivo. In detta relazione il collegio potrà esprimere rilievi e proposte tendenti a conseguire miglioramenti dell'efficienza, della produttività e dell'economicità di gestione.

art. 53 (Il bilancio di previsione)

- 1.Il bilancio di previsione è corredato da una relazione previsionale e programmatica redatta in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi ed interventi, evidenziando ove opportuno il rapporto costi/benefici.

art. 54 (Il conto consuntivo)

- 1.Al conto consuntivo è allegata una relazione illustrativa della giunta comunale sull'efficacia e sull'efficienza degli interventi effettuati e dei servizi erogati in relazione ai programmi stabiliti ed alle risorse assegnate.

art. 55 (Il regolamento di contabilità)

- 1.Il regolamento di contabilità disciplina la gestione patrimoniale ed economico-finanziaria secondo principi di semplicità, trasparenza e responsabilizzazione individuale.
- 2.Il sindaco ed il segretario generale esercitano il controllo, con le modalità stabilite dal regolamento, sugli ordini di incasso e di pagamento sottoscritti dal ragioniere capo.

TITOLO VII FISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

art. 56 (Revisione dello statuto)

1. Le iniziative di revisione dello statuto respinte dal consiglio comunale non possono essere rinnovate se non sia decorso un anno dalla reiezione.

2. L'abrogazione dello statuto deve essere contestuale alla delibera di adozione del nuovo statuto.

art. 57 **(I regolamenti)**

1. Le norme di esecuzione ed integrazione dello statuto e della legge sono dettate dai regolamenti.

2. Fino all'adozione dei regolamenti restano in vigore gli atti normativi adottati dal comune non incompatibili con lo statuto e con la legge 8.6.1990 n. 142.

3. Entro il 30 aprile 1992 la giunta metterà a disposizione del consiglio comunale le proposte di regolamento del consiglio comunale e del regolamento degli istituti di partecipazione popolare (comprensivo dell'accesso agli atti comunali e della partecipazione al procedimento amministrativo).

4. Dopo l'esame dell'apposita commissione e con il concorso delle associazioni del volontariato e dei sindacati, il consiglio comunale dovrà approvare i regolamenti entro il 30 settembre 1992.

TITOLO VIII **DISPOSIZIONI PARTICOLARI**

art. 58 **(Commissione per la disciplina del commercio su aree pubbliche)**

1. La commissione per il commercio su aree pubbliche, prevista dall'art. 4 della legge 28.3.1991 n. 112, è nominata dal sindaco ed è così composta:

- ◇ dal dirigente del settore competente per il commercio che la presiede
- ◇ dal funzionario responsabile dell'unità funzionale competente per il commercio
- ◇ dal comandante del corpo di polizia municipale
- ◇ dal dirigente del settore competente per l'urbanistica
- ◇ da due rappresentanti delle organizzazioni del commercio su aree pubbliche maggiormente rappresentative a livello provinciale
- ◇ da un rappresentante delle organizzazioni del commercio al dettaglio maggiormente rappresentative a livello provinciale
- ◇ da un rappresentante delle organizzazioni della cooperazione maggiormente rappresentative a livello provinciale
- ◇ da un rappresentante delle organizzazioni dei coltivatori agricoli diretti maggiormente rappresentative a livello provinciale

2. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un impiegato comunale nominato dal presidente.

3. La commissione dura in carica cinque anni ed il suo funzionamento è disciplinato dall'apposito regolamento o, in mancanza, dalle disposizioni contenute nell'art. 10 - commi 1) 2) 3) 4) e 6) del D.M. 4.8.1988 n. 375 nonché dalle norme relative alla proroga degli organi amministrativi di cui al D.L. 18.1.1993 n.7, per quanto compatibili.

4. La commissione, oltre ai pareri obbligatori previsti dalla normativa, esprime se richiesta, parere su ogni questione inerente il commercio su aree pubbliche.